

**STUDIO LEGALE  
AVV. ISABELLA BENIFEI  
VIA VITTORIO VENETO 155  
LA SPEZIA**

**TRIBUNALE DELLA SPEZIA**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso . nell'interesse di**

**FALCONIERI ANTONIO** (FLCNTN85C03F842I) nato a Nardò (Le) il 03/03/1985 ed res.te in Lecce via Rubichi 103 rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Benifei (BNFSLL74H47E463O) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in La Spezia via V.Veneto 155, , che lo rappresenta e difende giusta delega in in calce/separata dal presente atto ex art. 18 comma 5, D.M. 44/2011 e ss modifiche.

Il predetto procuratore ai fini delle comunicazioni a mezzo telefax indicano quale linea deputata per tale adempimento quella che risponde al n° 0187 518001 e quale indirizzo e mail: [avv.isabellabenifei@pec.giuffre.it](mailto:avv.isabellabenifei@pec.giuffre.it) comunicata all'Ordine degli Avvocati della Spezia territorialmente competente ai fini della registrazione presso il Ministero della Giustizia nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi dell'art. 7 D.M. Giustizia 21.02.2011 n. 44.

**contro**

**MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**(DA ORA MIUR)**, (c.f. 97429780584), in persona del Ministro *pro tempore in carica* con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova;

**FATTO**

1. Il ricorrente, già iscritto nelle graduatorie di terza fascia personale ATA per la Provincia della Spezia con scuola capo fila Istituto Cappellini Sauro (doc 1), per il triennio 2021/2022- 2023/2024, ha prestato attività lavorativa presso diverse scuole della Provincia della Spezia, come da contratti che si allegano dal 18/10/2021 al 10/06/2022, dal 18/10/2022 al 30/06/2023, dal 11/11/2022 al 09/06/2023 e dal 08/09/2023 al 30/06/2024 ( doc 2);
2. In data 24/06/2024, il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di III fascia per la Provincia della Spezia (sempre con scuola capofila Cappellini Sauro) per il personale ATA per il triennio 2024/2025 – 2026/2027 ( doc 3) ;



**STUDIO LEGALE  
AVV. ISABELLA BENIFEI  
VIA VITTORIO VENETO 155  
LA SPEZIA**

3. In data 19/08/2024, a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il personale ATA dei tre profili (Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo), il sig. Falconieri ha preso atto che non erano presenti i punteggi corrispondenti ai servizi prestati nel triennio precedente.
4. Egli ha così potuto verificare, su istanze on line, che non erano stati caricati i servizi prestati già presenti a video nel sistema.
5. Ha così proceduto ad inviare immediatamente un reclamo ( doc 4) che, tuttavia, la scuola Capofila I.I.S. CAPELLINI N SAURO, respingeva ( doc 5) con la seguente motivazione “ applicando il decreto 89 del 21/05/2024, non possono essere inseriti da questo istituto i seguenti servizi, da lei non dichiarati in fase di aggiornamento della domanda: dal 18/10/2021 al 10/06/2022, dal 18/10/2022 al 30/06/2023, dal 11/11/2022 al 09/06/2023 e dal 08/09/2023 al 30/06/2024”;
6. Sono state poi pubblicate le graduatorie definitive che si allegano e nelle quali il ricorrente risulta essere collocato ma privo del punteggio relativo ai servizi resi nel triennio 2021-2024 (doc 6);
7. Se il Ministero avesse attribuito i punteggi per i servizi prestati nel triennio precedente il ricorrente avrebbe raggiunto il seguente punteggio per ciascun profilo professionale: Collaboratore Scolastico da punti 11,70 a punti 17,50; Assistente Tecnico da punti 11,00 a punti 16,80; Assistente Amministrativo da 12,00 a 14,60, come da allegato A al dm 89/2024;

**IN DIRITTO**

L'aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA per tutti e tre i profili, è regolato dal DM 89/2024 che si allega (doc 7).

L'art 5 che regola le modalità di presentazione delle domande e/o di aggiornamento per coloro che erano già inseriti, come il ricorrente, nel precedente triennio nelle medesime graduatorie di Terza fascia stabilisce che ( comma 4) “..*gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e istituti di terza fascia del precedente triennio dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente il medesimo profilo professionale nonché la valutazione dei titoli o servizi già dichiarati nella domanda del precedente aggiornamento.*..”; il comma



**STUDIO LEGALE  
AVV. ISABELLA BENIFEI  
VIA VITTORIO VENETO 155  
LA SPEZIA**

5 precisa che “ *gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e istituti di terza fascia del precedente triennio dovranno presentare domanda di conferma per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza ..*”.

Il successivo art 6 al comma 5 specifica che “ *il servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali viene proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del ministero ..*”.

E dunque.

Come già evidenziato, all’atto della presentazione della domanda di conferma per le graduatorie di terza fascia per gli anni 2024/2025- 2026/2027, il sistema on line aveva evidenziato al ricorrente i servizi prestati nel triennio precedente, servizi però che il sig. Falconieri non si è più ritrovato allorquando, pubblicate le graduatorie provvisorie, ha proceduto a scaricare la domanda.

Ed infatti il DM 89 2024 stabilisce che i servizi prestati presso le scuole statali sono già presenti nella domanda mentre stabilisce che devono essere allegati i titoli non già presenti a sistema, come ad esempio i servizi prestati nelle scuole paritarie.

A fronte dunque del reclamo presentato in data 19/08/2024, il Ministero aveva l’obbligo di rettificare le graduatorie attribuendo i punteggi mancanti al ricorrente.

Ed infatti il sempre il Dm 89 2024, stabilisce che (art 6 commi 11 e 12) le istituzioni scolastiche ove l’aspirante stipula il primo contratto effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate e all’esito dei controlli il dirigente scolastico convalida i dati contenuti nella domanda...in caso di esito negativo della verifica (comma 13) il dirigente adotta il relativo provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio...”.

Da tutto quanto sopra appare evidente l’illegittimità della condotta del Ministero convenuto e il diritto del ricorrente all’attribuzione del punteggio, per ciascun profilo professionale come indicato al punto 7.

In primo luogo, l’art 6 comma 5 dispone che i servizi, cui sono collegati i punteggi, sia proposto dal sistema e consente così la rettifica del punteggio in base ai titoli effettivamente posseduti ( art 6 commi 11-12-13).

L’attività di valutazione e di eventuale rideterminazione del punteggio da parte del Ministero è dunque doverosa non soltanto per escludere eventuali titoli di servizio



**STUDIO LEGALE  
AVV. ISABELLA BENIFEI  
VIA VITTORIO VENETO 155  
LA SPEZIA**

dichiarati non conformi o magari non posseduti, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati già in possesso del MIUR, che infatti li propone nella domanda on line.

E' incontestato che il ricorrente possieda i titoli esclusi ( vedasi contratti) , che i servizi siano stati svolti alle dipendenze di istituti statali, perciò già “ in possesso “ del Ministero, e non sono stati valutati e riconosciuti per l'attribuzione del corretto punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia in quanto ( per un errore imputabile al ricorrente ovvero al sistema informatico) non risultano correttamente inseriti nel sistema al momento dell'inoltro della domanda.

Pubblicate le graduatorie provvisorie il ricorrente ha immediatamente proposto reclamo e chiesto la correzione dell'errore, procedura anch'essa prevista dal DM 89 20204 all'art 8 il quale appunto dispone che una volta pubblicate le graduatorie provvisorie, l'istante può proporre reclamo al dirigente e chiedere la correzione di un errore materiale, ricorso che è stato proposto e non accolto dal Ministero.

Non solo il decreto 89/2024 ma l'obbligo della rettifica del punteggio discende dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell'art 6 comma 1 lettera b) della legge 241/1990 e dall'art 71 comma 3 DPR 445/2000 a mente dei quali la PA deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

Il ricorrente ha proposto domanda nei termini, e possiede i requisiti richiesti.

Con il soccorso istruttorio non si va a supplire a deficienze della domanda a danno di altri partecipanti ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto già in possesso della PA come nel caso.

Si tratta di una regolarizzazione formale e documentale di titoli già in possesso del Ministero, trattandosi di servizi resi alle dipendenze di scuole Statali che, infatti, erano stati proposti nella domanda ma poi per errore (imputabile al programma ministeriale o al ricorrente poco importa) elisi dal sistema.

L'Amministrazione non ha dunque svolto alcun controllo o verifica come invece avrebbe dovuto, nemmeno a seguito della segnalazione fatta né ha attivato il meccanismo del soccorso istruttorio.



**STUDIO LEGALE  
AVV. ISABELLA BENIFEI  
VIA VITTORIO VENETO 155  
LA SPEZIA**

L'amministrazione ha infatti un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie, anche rettificando i punteggi assegnati siano essi in difetto o in eccesso.

Il ricorrente in fase di reclamo ha correttamente fornito all'Amministrazione tutti gli elementi utili per poter procedere alle necessarie verifiche ed eventuali rettifiche.

Sussiste pertanto il diritto del ricorrente a vedere rettificata la graduatoria di terza fascia per la provincia della spezia per tutti e tre i profili professionali ATA con l'attribuzione del corretto punteggio come indicato.

**QUANTO AI CONTROINTERESSATI:**

Si evidenzia che, per le convocazioni del a.s. 2024/2025, non è dato conoscere lo stato relativo allo scorrimento delle graduatorie. A ciò si aggiunga l'elevato numero degli iscritti alle graduatorie di terza fascia, tale da giustificare la richiesta di notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero ad esso dedicato.

Tutto ciò premesso

**CHIEDE**

Che l'Ill.Mo Giudice del Lavoro del Tribunale della Spezia Voglia fissare udienza ove, anche inaudita altera parte, accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.Mo Giudice del Lavoro del Tribunale della Spezia, accertare e dichiarare, se del caso previa disapplicazione degli atti presupposti, che il ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 5,8 per il profilo professionale di collaboratore scolastico, di punti 5,8 per il profilo professionale di assistente tecnico, di punti 2,6 per il profilo professionale di Assistente Amministrativo, per le graduatorie di terza fascia nelle sedi indicate in domanda per la Provincia della Spezia e per l'effetto ordinare al MIUR di effettuare la suddetta valutazione dei titoli e attribuire il relativo punteggio rettificando così le suddette graduatorie. Vinte spese e competenze.

CHIEDE IN OGNI CASO E SIN D'ORA di essere autorizzata a chiamare in causa i controinteressati elencati nella graduatoria definitiva di terza fascia per la Provincia della Spezia sul sito all'uopo dedicato del Ministero e dell'Ufficio Scolastico regionale per la Liguria ufficio Provinciale della Spezia.



**STUDIO LEGALE  
AVV. ISABELLA BENIFEI  
VIA VITTORIO VENETO 155  
LA SPEZIA**

Si produce :1. Domanda graduatorie 2021-2024; 2. Contratti aa.ss. 2021/2024; 3. Domanda per immissioni 2024-2027; 4.Reclamo; 5. Risposta Capellini Sauro; 6. Graduatorie definitive; 7. Dm 89/2024;

Dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminato.

La Spezia lì, 18/10/2024

Avv. Isabella Benifei

